

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2012 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 2012****che modifica, per quanto riguarda la sostanza azametifos, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i
limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.

(3) La sostanza azametifos figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i salmonidi.

(4) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere tutti i pesci nella voce esistente per l'azametifos.

(5) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di includere tutti i pesci in tale voce e non ritiene sia necessario stabilire un LMR per la sostanza azametifos nei pesci.

(6) Occorre dunque modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza azametifos nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 15 dell'20.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

La voce relativa all'azametifos nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Azametifos	NON PERTINENTE	Pesci	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	NESSUNA	Agenti antiparassitari/ Agenti attivi contro gli ectoparassiti»